

**VERBALE DI IPOTESI ACCORDO QUADRO SULLE PREROGATIVE
 SINDACALI**

Il giorno 16 marzo 2011 alle ore 13,10 negli uffici dell' Agenzia per la Rappresentanza negoziale della Regione Siciliana, ha avuto luogo l'incontro tra :

- L'Aran Sicilia nella persona del Presidente dott. Girolamo Di Vita e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

OO.SS.

- CGIL-FP
- CISL-FP
- COBAS/CODIR – Comitato Nazionale Lavoratori
- SADIRS
- SIAD
- UGL
- UIL-FPL
- DIRSI
- SIAD-UDIRS

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo.

ARAN: Dott. Di Vita – Presidente

OO.SS.

- CGIL-FP
- CISL-FP
- COBAS/CODIR – Comitato Nazionale Lavoratori
- SADIRS
- SIAD *con riserva di presentare osservazioni*
- UGL SICILIA FdR. *vedi nota allegata*
- UIL-FPL *con riserva di presentare osservazioni*
- DIRSI *vedi dichiarazione e subale*
- SIAD-UDIRS *con riserva di presentare osservazioni*

IPOSTESI DI ACCORDO REGIONALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

PARTE I
Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE


Art. 1
Campo di applicazione















1. Il presente accordo, che disciplina la materia della rappresentatività e delle altre prerogative sindacali, si applica ai dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente C.C.R.Q. o dal C.C.R.L. o dalla l.r. n.10/2000, continuano ad applicarsi residualmente le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Nel testo del presente accordo il termine "amministrazione" indica l'Amministrazione regionale, l'espressione "rami dell'amministrazione" indica ciascun Assessorato regionale, l'espressione "enti" indica tutti gli enti pubblici non economici di cui all'art.1 della l.r. 10/2000 dove si applica il C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale e dell'area della dirigenza regionale e l'espressione "OO.SS. rappresentative" indica le organizzazioni sindacali che hanno la rappresentatività di volta in volta prevista per essere ammesse alla contrattazione ai sensi dell'art. 15 comma 7 del presente accordo e a godere delle altre prerogative sindacali.

Titolo II
ATTIVITA' SINDACALI

Art. 2
Diritto di assemblea

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi del comparto dei lavoratori con qualifiche non dirigenziali o dell'area della dirigenza a definire condizioni di miglior favore, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nel successivo art.10, comma 1.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati dai soggetti di cui all'art.10 comma 1 all'ufficio di gestione del personale nell'ambito del quale avrà luogo l'assemblea, con preavviso scritto almeno tre giorni prima.



UGL Siciliana Ed R  COBAS/CODIR 
SRLS   ALL FPL 
Colab  U.S.I.A.D.  
D. 1251   
S. 1111   

La convocazione delle assemblee aventi a oggetto problematiche concernenti l'intero personale dell'Amministrazione regionale sarà comunicata direttamente al Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.

Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, alle rappresentanze sindacali promotrici.


4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole strutture di appartenenza e comunicate agli uffici per la gestione del personale. Per l'amministrazione regionale il Dipartimento della Funzione pubblica e del personale cura la verifica annuale della fruizione delle ore di partecipazione ad assemblee.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili negli uffici che forniscono servizi essenziali ai sensi della legge n.146/1990.
7. Il dipendente che presta servizio presso uno degli uffici indicati al comma precedente o presso un ufficio che abbia diretto rapporto con l'utenza, comunica al proprio datore di lavoro la propria intenzione di partecipare all'assemblea con preavviso di almeno un giorno lavorativo, onde consentire alla struttura di adottare opportune azioni di informazione e comunicazione.


Art. 3
Diritto di affissione


1. I soggetti di cui all'art. 10, punto 1 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione e gli enti hanno l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno degli uffici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informativi.


Art. 4
Locali



1. Ciascun ramo dell'amministrazione e ciascun ente con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10 l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nei rami dell'amministrazione e in ciascun ente con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura.






UGL Sialy FDR  Cobas/Lechi 2

SAAR S

Cobh

DIRSI

Stallone

 Dem
U1 SIAO

V. Inghel

U1 SIAO/UDIRS

es. Quil

CISL FDI

ULL FPL

Borelli

PARTE II
Titolo I
ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI

Art. 5

Prerogative sindacali spettanti alle OO.SS. rappresentative e alle R.S.U.

1. Le OO.SS. rappresentative e le R.S.U. sono le esclusive titolari delle prerogative sindacali disciplinate dagli artt. 6 e seguenti del presente accordo. In particolare:
 - le OO.SS. rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
 - a) aspettative sindacali;
 - b) permessi retribuiti nella misura prevista dall'art. 9;
 - c) permessi non retribuiti di cui all'art. 11;
 - le R.S.U. sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
 - a) permessi retribuiti nella misura prevista dall'art. 9;
 - b) permessi non retribuiti nell'ambito e nella misura prevista dall'art. 11 del presente accordo.
2. La ripartizione delle attribuzioni tra le OO.SS. e le R.S.U. è disciplinata dalle norme contenute negli artt. 11 e 12 del C.C.R.L. 2002/2005 del personale del comparto non dirigenziale.

Art. 6
Aspettative sindacali

1. Le aspettative sindacali retribuite sono concesse per un biennio, proporzionalmente alle OO.SS. rappresentative ai sensi dell'art. 15 del presente accordo.
2. I dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sono componenti eletti o nominati degli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto all'aspettativa sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 14 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dal punto 4 del presente articolo.
3. Alla ripartizione del contingente delle aspettative sindacali retribuite provvede l'Aran Sicilia in rapporto alla rappresentatività di cui al precedente punto 1. Gli atti consequenziali sono curati dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
4. Per il periodo di validità del presente accordo, il numero complessivo delle aspettative da assegnare è pari a quello risultante dalla rilevazione al 31.12.2006.
5. I periodi di aspettativa retribuita sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di progressione di carriera. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio, nei confronti del dirigente sindacale venga richiesta ovvero risulti confermata l'aspettativa, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art.12, punto 3, per la prosecuzione o l'attivazione dell'aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata della stessa aspettativa.

*SAAD/COBAS (1)
V. M. M.
Leo*

VCL Sicilia FdR

COBAS/CODIR

AN FdR

SAADRS

DIRETTORE

Motragge Nou

ULL FdR

Genitor

colab

Stallone

*1) SAADRS
V. M. M.*

*Esamp
Cuadra*

Art. 7

Flessibilità in tema di aspettative sindacali

1. Fermo restando il loro numero complessivo, le aspettative sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruite dai dirigenti sindacali di cui all'art. 6, punto 2, dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al punto 1, le aspettative sindacali possono essere utilizzate con articolazione della prestazione di servizio ridotta fino ad un massimo del 50%, previo accordo del dipendente stesso con il ramo dell'amministrazione interessata o dell'ente sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
 - a) in tutti i giorni lavorativi;
 - b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai punti 1 e 2, il numero dei dipendenti in aspettativa sarà aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare delle aspettative stesse, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
4. Per il periodo di aspettativa di cui al presente articolo, il trattamento economico di cui al successivo art.14 va rideterminato sulla scorta dei principi relativi al part-time di cui ai contratti collettivi regionali di lavoro. Tali principi valgono anche per quanto attiene le ferie e il periodo di prova in caso di vincita di concorso o progressione di carriera (purché in tale ipotesi sia confermata l'aspettativa sindacale con prestazione lavorativa ridotta). Le ipotesi di aspettativa di cui al presente articolo non potranno incidere sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
5. La flessibilità di cui al punto 1 può essere concessa ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari, appartenenti alle qualifiche dirigenziali, previo accordo con il ramo dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza; in tale ipotesi l'aspettativa sindacale può essere svolta con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno.
6. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste dal presente articolo, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dagli articoli seguenti.

Art. 8

Contingente dei permessi sindacali retribuiti

1. Il contingente complessivo annuo, stabilito in 35.000 giornate dal precedente accordo del 2003, viene ridotto nella seguente misura:
 - del 15% nell'anno 2011 pari a n. 29.750 giornate;
 - del 15% nell'anno 2012 pari a n. 24.500 giornate;
 da distribuire proporzionalmente, in relazione al numero di dipendenti, tra comparto non dirigenziale e area della dirigenza.
2. I permessi di cui al presente articolo possono essere fruiti anche in ore.

*5500/000000
M... ..*

VALSILE/ATR *Cobas/codr* *CISL FP*
M... .. *M... ..* *...*
S... .. *U... ..* *U... ..*
... *U... ..* *...*
... *...* *...*

Art. 9

Modalità di ripartizione dei permessi retribuiti

1. Il 5% del contingente complessivo di permessi retribuiti definito ai sensi dell'art. 8, punto 1, ripartito proporzionalmente tra comparto non dirigenziale e area della dirigenza, è distribuito in maniera paritaria tra le OO.SS. rappresentative per la partecipazione dei dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali non collocati in aspettativa, alle riunioni di organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali.
2. Il contingente di permessi retribuiti definito dall'art. 8, punto 1, al netto dei permessi indicati al punto 1 del presente articolo, è ripartito, in proporzione al grado di rappresentatività accertato dall'Aran-Sicilia secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente accordo, tra le OO.SS. sia con riferimento al comparto non dirigenziale che all'area della dirigenza.
3. A seguito delle elezioni delle R.S.U., i permessi sindacali di cui al punto precedente vengono ripartiti in misura pari al 70% alle OO.SS. rappresentative e nella misura del 30% alle R.S.U..
4. Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo di cui al punto precedente.
5. Sino alle elezioni delle R.S.U., e comunque non oltre il 31.12.2011, il contingente dei permessi sindacali retribuiti, spettante alle stesse ai sensi del punto 3, è integralmente assegnato alle OO.SS. rappresentative.
 Qualora alla data del 31.12.2011 le R.S.U. non siano state elette, a far data dal 01.01.2012 il suddetto contingente di permessi sarà distribuito tra le OO.SS. rappresentative in misura ridotta del 5%.
 Qualora alla data del 31.12.2012 le R.S.U. non siano state elette, a far data dal 01.01.2013 il suddetto contingente di permessi sarà distribuito tra le OO.SS. rappresentative in misura ridotta del 15%.
 Nell'ulteriore ipotesi che alla data del 31.12.2013 le R.S.U. non siano state ancora elette, a far data dal 01.01.2014 il contingente dei permessi sindacali retribuiti ad esse spettante sarà distribuito tra le OO.SS. rappresentative in misura ridotta del 25%

Art. 10

Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del loro mandato sono:
 - i componenti delle R.S.U.;
 - i dirigenti sindacali che siano componenti eletti o nominati degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in aspettativa.

I dirigenti indicati al secondo alinea hanno titolo a fruire dei permessi attribuiti alle OO.SS. rappresentative ai sensi del punto 3 dell'art. 9.

2. Le OO.SS. rappresentative dovranno comunicare per iscritto ai rami dell'amministrazione e agli enti di appartenenza, nonché al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, alla costituzione e ai successivi rinnovi degli organi elettivi statutari, i nominativi dei rispettivi componenti. Le prerogative sindacali potranno essere concesse esclusivamente ai soggetti eletti o nominati nei suddetti

SIAS/00125/1
V. M. M.
M. M.

UGL Sicilia For R
SIAORS
Coloche

D. R. S.
S. M.
S. M.

COBAS/COARR
S. M.
(S)SIAD
S. M.

CASL FO
S. M.
ULL FPL
Camp
C. M.

organismi statuari. Per i dirigenti sindacali nominati le prerogative sindacali avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, mentre per quelli eletti nelle forme statuarie dal giorno successivo a quello della comunicazione.

3. I componenti degli organismi statuari regionali delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.R.L. di comparto rappresentano la delegazione trattante ai fini della contrattazione collettiva regionale e della contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di dipartimento (o struttura equiparata) e di ente.
4. I componenti degli organismi statuari regionali o provinciali delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.R.L. di comparto rappresentano la delegazione trattante ai fini della contrattazione decentrata integrativa in sede periferica.
5. I dirigenti sindacali indicati al punto 1 possono usufruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
6. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
7. I permessi sindacali spettanti alle OO.SS. in funzione della relativa rappresentatività possono essere cumulati sino al 50% del tetto massimo spettante. Non vanno considerati ai fini di tale limite i permessi concessi per l'attività di contrattazione collettiva a livello regionale, allorché non venga superato il limite di venti giorni in un trimestre. Per i componenti delle R.S.U. i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
8. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita, per i servizi essenziali, la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura, secondo modalità da concordarsi con il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
9. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CC.CC.RR.L. vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito l'espletamento del mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
10. Ciascuna organizzazione sindacale non può superare il contingente delle giornate assegnate.
11. In applicazione del presente articolo, le organizzazioni sindacali comunicano al competente servizio di gestione giuridica ed economica del personale i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo a partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statuari nazionali, regionali e provinciali. A tal fine ciascuna O.S. comunica al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale la composizione aggiornata degli organi statuari, completa delle generalità dei dirigenti sindacali dell'amministrazione di appartenenza anche attraverso supporto informatico.

*U. SIAD/UMRS
V. ...*

Art. 11

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
Titolarità e flessibilità

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statuari delle organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle

U.C.L. SIELS FDR

*Cobase/cosar
M. ...
Ullino*

*U.I.L. F.P.C. ...
Tranzo
Cesario
Manelli*

*S.A.M.R.S.
Colozza*

*D.P.R.S.
Schulze*

*U. SIAD ...
V. ...*

2. La O.S. interessata comunica l'autorizzazione alla fruizione del permesso sindacale al ramo di amministrazione o all'ente ove il dirigente sindacale presta servizio, almeno due giorni lavorativi prima dell'utilizzazione del permesso.
3. I servizi di gestione giuridica ed economica del personale dell'amministrazione e gli enti hanno l'obbligo di inoltrare, con cadenza mensile, al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, i prospetti riepilogativi riportanti il totale dei permessi fruiti dai dirigenti sindacali della struttura.
4. Le suddette comunicazioni a partire dall'1 gennaio 2012 avverranno tramite appositi sistemi da realizzarsi presso il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale.
5. La verifica del rispetto dei contingenti dei permessi sindacali attribuiti alle OO.SS. è di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale che, sulla scorta dei riepiloghi mensili ricevuti, effettua il riscontro a consuntivo delle giornate di permesso sindacale fruito da ciascuna O.S. e dalle R.S.U..
6. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale comunica con cadenza trimestrale alle organizzazioni sindacali il numero di giornate di permesso di cui all'art. 9 punto 2 già utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato a ciascuna O.S., il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.
7. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale comunica con cadenza semestrale alle organizzazioni sindacali i dati relativi alle giornate di permesso di cui all'art. 9 punto 1 fruito per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali.
8. La verifica del rispetto dei contingenti delle aspettative sindacali attribuite alle OO.SS. è di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
9. Nel caso in cui, a seguito della verifica annuale effettuata a consuntivo dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, risulti che le organizzazioni sindacali hanno utilizzato permessi o aspettative in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle giornate di permesso o delle aspettative fruito e non spettanti, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo, detraendo dal relativo monte-giornate di spettanza quelle risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-giornate stesso.
10. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative regionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle aspettative e delle giornate di permesso fruito e non spettanti.

Art. 14
Trattamento economico

1. Al dirigente sindacale in aspettativa retribuita è attribuito, oltre al trattamento economico fondamentale:
 - se dipendente del comparto non dirigenziale, un compenso determinato sulla base delle quote calcolate annualmente, al netto degli accantonamenti di cui all'art. 89, comma 3 del C.C.R.L. 2002/2005, dal Dipartimento regionale della funzione pubblica

(1) 3 10 D - lo Com - C/5100/101125
 V. ...
 ...

UGL Sicilia F.I.R. ...
 ...
 ...
 ...
 ...

rappresentativi in quanto firmatari dei contratti collettivi regionali di lavoro - sono esercitati in nome e per conto degli stessi.

5. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del punto 1 e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal punto seguente.
6. L'Aran Sicilia procede all'accertamento della rappresentatività sindacale nel comparto di contrattazione costituito dalla Regione Siciliana e dagli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000 che applicano il contratto regionale di lavoro, separatamente nel comparto non dirigenziale e nell'area della dirigenza.
7. Sono considerate rappresentative le OO.SS. che raggiungono la soglia del 5% quale media tra il dato associativo e il dato elettorale.
8. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato dalla busta paga del lavoratore, in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di considerare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo, in quanto solo in essa sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2010, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. E' demandata alla deliberazione del comitato paritetico previsto dall'art. 18 del presente accordo la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.
9. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi.
10. L'accertamento della rappresentatività avviene con cadenza biennale; pertanto a tale scopo sono presi in considerazione i dati associativi aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui è scaduto il contratto e al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui è scaduto il primo biennio economico.
11. Sino alle elezioni delle R.S.U. la rappresentatività sindacale è accertata prendendo in considerazione soltanto il dato associativo, in misura non inferiore al 5%.
12. L'Aran Sicilia ammette alla contrattazione, per i rinnovi contrattuali del personale del comparto non dirigenziale e dell'area della dirigenza, le OO.SS. rappresentative nell'ambito considerato.

[Handwritten signature]

*Sindacato
F.lli
do*

UCL Sicilia Edz
SPQRIS
COBAS/USAR
Autorange Dem
Allianz
(I) SIAD
la Cur. V. M. M.

CISL FA
Uil FPL
Gruppo
Coordinamento
Assemblee

13. L'accertamento della rappresentatività produce effetti sulla ripartizione delle aspettative e dei permessi sindacali a decorrere dalla data di certificazione dei dati della rappresentatività da parte dell'apposito Comitato.
14. L'Aran Sicilia sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% del comparto non dirigenziale o dell'area della dirigenza. La medesima percentuale trova applicazione in tutti i livelli di contrattazione. Per gli accordi quadro la percentuale di rappresentatività di ogni organizzazione sindacale è calcolata sul totale generale delle deleghe del comparto non dirigenziale e dell'area della dirigenza.
15. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente accordo nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'Aran Sicilia convoca immediatamente le OO.SS. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.

PARTE III
NORME FINALI

Art. 16
Tutela del dirigente sindacale

1. Il dipendente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti e nel rispetto delle condizioni e termini di legge - in altra sede della propria amministrazione o ente del medesimo comparto quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.
2. Il dipendente di cui al punto 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
3. Il trasferimento di un dirigente sindacale indicato all'art.10 in un ramo di amministrazione diverso da quello nel quale presta servizio o, all'interno dello stesso ramo di amministrazione, in una struttura avente sede in un comune diverso, può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza o della R.S.U. della quale egli è componente.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
5. Le disposizioni di cui al punto 3 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al dipendente che ha ricoperto cariche sindacali di livello regionale da almeno un biennio.

Art. 17
Durata

1. Il presente accordo ha validità quadriennale. La disdetta può essere richiesta dall'Aran Sicilia su mandato del Governo regionale o da almeno quattro organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata

SIAAD/UBARS U1
V. [signature]

102 S. U. F. R. [signature]
SIAAD/UBARS
[signature]
[signature]
[signature]

COBAS/COAIR
[signature]
[signature]
SIAAD
[signature]

CISL FR
[signature]
UIL PPL
[signature]
[signature]

almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

2. L'accordo disdettato continuerà ad esplicare efficacia oltre la suddetta scadenza naturale, qualora siano nelle more iniziate le attività di contrattazione per il rinnovo e comunque per un periodo non superiore a un anno.

Art. 18

Comitato paritetico per la rappresentatività

1. Il Comitato paritetico per la rappresentatività, istituito in esecuzione dell'art.10 del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale relativo al quadriennio giuridico 2002/2005 e successivamente integrato con l'istituzione di apposita sezione per l'area della dirigenza, ha il compito di garantire modalità di rilevazione della rappresentatività sindacale certe e obiettive, di certificare i dati relativi alle elezioni delle R.S.U. e dei dati associativi delle OO.SS. e di dirimere ogni controversia in ordine alla loro legittimazione e rappresentatività. Rientra tra i compiti del Comitato, secondo quanto previsto dal precedente art.15, anche la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni nell'ambito della procedura di rilevazione delle deleghe sindacali.
2. La composizione, i compiti, il funzionamento e la durata del Comitato paritetico per la rappresentatività sono stabilite da un apposito protocollo di intesa stipulato tra l'Aran Sicilia e le OO.SS. rappresentative del comparto unico costituito dalla Regione Siciliana e dagli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000 dove si applica il C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale e dell'area della dirigenza regionale.

Art. 19

Rappresentanze sindacali unitarie

1. Con successivo accordo sarà definito il regolamento elettorale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
2. La costituzione delle R.S.U. dovrà possibilmente coincidere con il rinnovo delle stesse, sia per il comparto non dirigenziale che per l'area della dirigenza, in ambito statale.

Palermo,

UGL Sicilia FAR

SIAD/URS

URS
S. M. M.

SIAD

CON RISERVA DI
PRESENTARE
OSSERVAZIONI.

SIAD/URS
CON RISERVA DI
OSSERVAZIONI

Obsg/cost
M. M. M.
M. M. M.

UIL FP
C. M. M.
M. M. M.

UIL FPC

M. M. M.
M. M. M.

Dichiarazione a Gerbale

L'Organizzazione Sindacale A.I.R.S.I.

DICHIARA

che l'articolo 10 comma 1 primo periodo dell'ipotesi di accordo quadro proposto, deve essere integrato con le fattispecie già presenti nell'Accordo regionale quadro stipulato il 30/06/2003 e cioè:

- i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative del comparto unico regionale;
- i dirigenti sindacali dei Terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo le elezioni delle RSU, siano rimasti operanti nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo e partecipare alle contrattazioni collettive integrative.

Palermo, 14 marzo 2011

IL SEGRETARIO REG. LE ASS.
G. Mil

IL PRESIDENTE
S. Ballarà



Uff. : Segreteria Regionale

Palermo, 14/03/2011

Prot. n° 294 / 2011 / Reg. / inf.

Aran Sicilia
Agenzia per la rappresentanza
negoziale della Regione Siciliana

Oggetto: Nota a margine dell'Accordo Regionale Quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e/o dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

La U.G.L. Sicilia F.d.R. chiede a codesta Agenzia che la presente nota faccia parte integrante dell'Accordo Regionale Quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e/o dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

La U.G.L. Sicilia F.d.R appone formalmente la firma sul presente accordo ad eccezione

dell' comma 11 dell' Art. 15 in quanto le norme vigenti prevedono, che in mancanza di R.S.U., la percentuale del dato esecutivo sia determinata nelle misure del 4% e non del 5%, come prevede il presente accordo. La U.G.L. Sicilia F.d.R. si riserva di attivare qualunque via per le norme vigenti non attese. In conseguenza la U.G.L. Sicilia F.d.R. contesta tale comma

che sono in aperto contrasto con le norme vigenti in materia.



Il Commissario Regionale
U.G.L. Federazione delle Autonomie
(Girolamo Maurizio Calivà)

Girolamo Maurizio Calivà